DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1990

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1990 in talune zone di mercato sensibili

(90/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone di mercato sensibili di quantitativi tradizionali o, del caso caso, quantitativi verso cui tendevano le correnti commerciali tradizionali; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1990 in tali zone ed informare gli operatori della data a decorrere dalla quale non vengono più rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi sono già stati convenuti nel quadro di scambi di lettere con l'Austria (4), l'Islanda (4), la Cecoslovacchia (4), la Iugoslavia (4), la Romania (5), la Repubblica democratica tedesca (6) e la Nuova Zelanda (7);

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni;

considerando che l'Australia, l'Argentina e l'Uruguay si sono impegnate a mantenere entro i limiti dei quantitativi tradizionali le proprie esportazioni verso i mercati francese ed irlandese;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1990 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato I e a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le autorità competenti dell'Irlanda rilasciano per il 1990 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato II e a destinazione dell'Irlanda entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Articolo 3

I titoli di cui agli articoli 1 e 2 sono rilasciati soltanto in Francia ed in Irlanda rispettivamente.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.
(5) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.
(6) GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 107.
(7) GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.

ALLEGATO I

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

Paesi	Equivalente peso carcassa
Argentina	1 800
Australia	1 164
Austria	0
Bulgaria	360
Cecoslovacchia	0
Islanda	0
Iugoslavia	50
Nuova Zelanda	7 380
Polonia	1 150
Romania	144
Ungheria	975
Uruguay	480
Repubblica democratica tedesca	0

ALLEGATO II

Quantitativi di cui all'articolo 2

(in tonnellate)

Paesi	Equivalente peso carcassa
Argentina	120
Australia	120
Austria	0
Bulgaria	0
Cecoslovacchia	0
Islanda	0
Iugoslavia	0
Nuova Zelanda	540
Polonia	0
Romania	0
Ungheria	0
Uruguay	120
Repubblica democratica tedesca	0